



Federazione italiana Scherma

Viale Tiziano, 74
00196 R O M A
www.federscherma.it

Provvedimento 12/ 2025

09 maggio 2025

IL GIUDICE SPORTIVO

- letto il Referto Arbitrale (pervenuto presso questo ufficio in data 06/05/2025) redatto nei confronti di XXXXXXXX XXXXXXXX sostenitore di XXXXXX XXXXXXXX, in occasione del Campionato GPG Under 14 tenutosi in Riccione in data 06.05.25
- ritualmente comunicato il provvedimento di fissazione della decisione, con PEC della Segreteria Federale;
- rilevato che alcuna memoria è pervenuta nel termine assegnato;
- considerato che le condotte contestate al sostenitore consistite nell'aggressione verbale, reiterata più volte, (*vergogna, vergogna, non sai arbitrare*) rivolta all'arbitro che veniva per altro ritenuto responsabile della sconfitta dell'atleta in pedana, appaiono meritevoli di sanzione;

P.Q.M.

commina la sanzione della multa di euro 300,00 (trecentoeuro/00) per responsabilità oggettiva per i fatti dei propri sostenitori stabilendo quale termine improrogabile per il pagamento ai sensi dell'art. 20 comma 1 RdG il 29 Maggio 2025 secondo le modalità indicate dalla segreteria federale competente all'esecuzione delle sanzioni, a XXXXXXXX XXXXXXXX

Avverte XXXXXXXX XXXXXXXX che in caso di mancato pagamento entro il termine innanzi fissato sarà automaticamente inibita da qualsiasi attività federale ai sensi dell'art. 20 comma 2 RdG salvo in ogni caso quanto previsto dall'art. 23 comma 3 RdG.

Manda alla Segreteria Federale per la comunicazione del presente provvedimento.

Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito federale per esteso ex art. 61 R.d.G.

Avv. Giovanni Crati